



***LA RIFORMA DELLA
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
E
L'UTILIZZO DEL TFR***



SISTEMA PENSIONISTICO ATTUALE



Cos'è il TFR

Somma corrisposta dal datore di lavoro
al termine del rapporto di lavoro

- determinata accantonando una somma annua calcolata dividendo tutta la retribuzione di fatto percepita per 13,50
- rivalutata al 31/12 di ogni anno con l'applicazione di un tasso pari al 1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat

ANTICIPO :

✓ una sola volta per un importo non superiore al 70% del tfr maturato


✓ in casi tassativi previsti dalla legge (spese mediche, acquisto casa...)

CHI E' INTERESSATO DALLA RIFORMA


 *Tutti i lavoratori dipendenti privati*

 *Per il solo tfr
maturando
dal 1° gennaio
2007*

I TEMPI PER DECIDERE




Entro il 30 giugno 2007
per i lavoratori in servizio
al 1° gennaio 2007




Entro 6 mesi dalla data
di assunzione avvenuta
successivamente
al 1° gennaio 2007

Aziende con meno di 50 dipendenti




Aziende con oltre 49 dipendenti

TFR



PREVIDENZA COMPLEMENTARE



IN AZIENDA:
IL DATORE DI LAVORO LO
VERSA, MENSILMENTE CON
DM10, AL FONDO DI
TESORERIA GESTITO
DALL'INPS (CON SCELTA
ESPRESSA)

Limite dei 50 dipendenti


Si calcola in base alla media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006 o nell'anno solare di attività per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31/12/06




- Sono esclusi:
- 1) i rapporti di lavoro di durata inferiore ai 3 mesi
 - 2) i lavoratori a domicilio
 - 3) gli impiegati quadro e i dirigenti del settore agricolo
 - 4) i lavoratori per i quali il CCNL preveda la corresponsione periodica delle quote maturate di tfr

N.B.: i part-time si computano in proporzione all'orario


LE STRADE PERCORRIBILI CON LA SCELTA ESPRESSA



MANTENERE IL TFR IN AZIENDA
(SCELTA REVOCABILE)
IN AZIENDA CON PIU' DI 50 DIP.VA DESTINATO
AL FONDO DI TESORERIA GESTITO DALL'INPS




VERSARE IL TFR AL FONDO PENSIONE
PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI
(SCELTA VINCOLATA PER ALMENO 2 ANNI)




VERSARE IL TFR AD UN FONDO
PENSIONE APERTO O AD UNA POLIZZA
ASSICURATIVA PREVIDENZIALE

MODULISTICA

OBBLIGO DI UTILIZZARE GLI APPOSITI MODULI
APPROVATI CON DECRETO MINISTERIALE



MODULO TFR 1:
PER ASSUNTI
ENTRO IL 31/12/06



MODULO TFR 2:
PER ASSUNTI
DOPO IL 31/12/06

I MODULI CON LA VOLONTA' ESPRESSA DEL LAVORATORE DEVONO
ESSERE CONSERVATI DAL DATORE DI LAVORO CHE RILASCI
COPIA CONTROFIRMATA PER RICEVUTA

LE STRADE PERCORRIBILI CON IL SILENZIO-ASSENSO

MODALITA'
DI SCELTA
TACITA



Il lavoratore non esprime alcuna
indicazione


IL DATORE DI LAVORO TRASFERISCE IL TFR FUTURO:

- Alla forma pensionistica collettiva prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale
(n.b.: in caso di più forme complementari il datore deve destinarlo
 - alla forma individuata con accordo aziendale
 - al fondo complementare con il maggior numero di lavoratori aderenti)
- in assenza di fondi contrattuali, al FONDINPS, speciale fondo istituito presso l'Inps (e' un fondo pensionistico a tutti gli effetti)

CASO PARTICOLARE


Lavoratore iscritto alla gestione i.v.s
prima del 29.4.1993:

Non e' obbligato a versare il 100% del tfr al fondo



Se al 1.1.07 risulta **iscritto** ad un fondo pensione negoziale

- a) Può lasciare il tfr residuo in azienda (in caso di aziende con più di 50 dip il tfr viene destinato al fondo di tesoreria dell'Inps)
- b) Può conferire il tfr residuo al fondo al quale è iscritto



Se al 1.1.07 risulta **non iscritto** ad un fondo pensione negoziale

- a) Può lasciare il tfr in azienda (in caso di aziende con più di 50 dip il tfr viene destinato al fondo di tesoreria all'Inps)
- b) Può conferirlo integralmente ad un fondo
- c) Può conferirlo parzialmente ad un fondo e comunque in misura non inferiore al 50%

N.B.:in caso di silenzio assenso il datore trasferisce il tfr al Fondinps

LE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- 1) Fondi complementari negoziali: previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale (fondi chiusi)
Adesione su base collettiva
- 2) Fondi complementari aperti: istituiti da banche, assicurazioni ecc.
Adesione su base collettiva o individuale
- 3) Piani individuali previdenziali (PIP): costituiti da prodotti finanziari proposti da investitori istituzionali (banche ed assicurazioni) come le polizze "vita" con finalità previdenziali
Adesione su base individuale
- 4) Fondi preesistenti: istituiti antecedentemente al 15/11/92
Adesione solo su base collettiva

CARATTERISTICHE

- ✓ ADESIONE LIBERA E VOLONTARIA (e' possibile scegliere di non aderire a fondi)
- ✓ CONTRIBUZIONE DEFINITA
- ✓ CONTRIBUTI A CARICO DEI LAVORATORI E DATORI DI LAVORO
- ✓ SOTTOPOSTE A CONTROLLO DA UNA COMMISSIONE DI VIGILANZA (COVIG)

LE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE COME INVESTIMENTO

- Le varie forme di previdenza complementare hanno costi di gestione a carico degli aderenti diversi e non trascurabili.
 - La scelta deve tener conto anche delle condizioni individuali economiche, dell'età, della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento e della propensione personale al rischio finanziario
- N.B.:in caso di adesione tacita al fondo gli investimenti devono garantire rendimenti per lo meno uguali al tasso di rivalutazione del tfr (gestione prudente)

CONTRIBUZIONE DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO

- La posizione individuale nel fondo complementare viene alimentata:
 - 1) dal contributo mensile del lavoratore, prelevato dalla retribuzione,
 - 2) dal contributo del datore di lavoro che puo' essere obbligatorio (se previsto dai CCNL o da accordi) o facoltativo
 - 3) dal conferimento parziale o totale del TFR
 - 4) dal rendimento netto ottenuto dalla gestione finanziaria del fondo
- Le contribuzioni e la loro entità sono stabilite dalle fonti istitutive (contrattazione collettiva, accordi istitutivi del fondo, statuto o regolamento del fondo, legge) che possono prevedere cifre fisse o percentuali sulla retribuzione sia per i lavoratori che per i datori

TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE

1) In caso di cambio di lavoro il lavoratore puo' trasferire la sua posizione presso il fondo al quale ha diritto di iscriversi in base al nuovo CCNL

2) Dopo 2 anni d'iscrizione l'aderente può cambiare fondo complementare trasferendo integralmente ad un altro fondo complementare la posizione maturata.

FISCALITA' E TASSAZIONE

- I **contributi** versati (escluso il tfr) sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad €5.164,67 (sia quelli versati dal lavoratore che quelli del datore di lavoro)
- I **rendimenti** (incrementi positivi conseguiti) sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'11%
- Le **prestazioni** (per es: pensione) sono soggette a ritenuta d'imposta del 23% o del 15% ridotta quest'ultima dello 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione al fondo (con un massimo di 6 punti percentuali)

Queste sono imponibili per la parte non assoggettata precedentemente

RIEPILOGO TASSAZIONE

SE SI RIMANE
ISCRITTI FINO A 15
ANNI AL FONDO



TASSAZIONE DELLA
PRESTAZIONE PARI
AL 15%



DAL 16[^] ANNO DI ISCRIZIONE
LA TASSAZIONE DELLE
PRESTAZIONI E' RIDOTTA DELLO
0,30% OGNI ANNO FINO AD UN
MASSIMO DEL 6%



DOPO 35 ANNI DI ISCRIZIONE
LA TASSAZIONE E' DEL 9%
 $15\% - (0.30\% \times 20) = 9\%$

ANTICIPAZIONI

Spese sanitarie straordinarie: richiesta in qualsiasi momento fino al 75% del capitale accumulato (tassazione dal 15% al 9%).

Acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i figli: richiesta dopo 8 anni d'iscrizione al fondo e fino al 75% del montante accumulato (tassazione 23%).

Ulteriori esigenze: richiesta dopo 8 anni d'iscrizione al fondo e fino al 30% del montante accumulato (tassazione 23%).

I fondi possono prevedere anticipi per i congedi parentali (D.Lgs. 151/2001) o formativi (L. 53/2000).

Quando si ottiene la pensione complementare

Dopo 5 anni di contribuzione alle forme di previdenza complementare, quando si raggiungono i requisiti per il conseguimento dell' AGO (pensione pubblica):

- 40 anni di contributi,*
- 35 anni di contributi e 57 anni d'età **oppure***
- uomini: 65 anni di età ed almeno 20 anni contributi,*
- Donne: 60 anni di età ed almeno 20 anni contributi.*

In caso di cessazione del lavoro, che comporti INOCCUPAZIONE per oltre 48 mesi, le prestazioni pensionistiche possono essere anticipate per un massimo di 5 anni rispetto alla normale decorrenza

Come si calcola la pensione complementare

➤ *Sul 100% del montante finale*

oppure

➤ *sul 50% del montante perché è stato richiesto il 50% sotto forma di capitale.*

RISCATTO

a) totale

- 1) in caso d'invalidità permanente al 67% ;
- 2) in caso di cessazione dal lavoro con inoccupazione superiore a 48 mesi;
- 3) in caso di morte dell'aderente a cura degli eredi

b) parziale

- 1) in caso di cessazione dal lavoro con inoccupazione di un periodo tra I 24 ed I 48 mese;
- 2) in caso di mobilità, cig e cigs

Adempimenti del datore di lavoro

- 1) *Fornire adeguata informazione a tutti I lavoratori prima dell'avvio del periodo di 6 mesi, in merito alle scelte possibili;*
- 2) *Fornire adeguata informazione ai lavoratori silenti, 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi , in merito alla sorte del tfr maturando*
- 3) *Calcolare la contribuzione (sia del lavoratore sia del datore) al fondo attraverso il cedolino*
- 4) *Effettuare il versamento dei contributi*
- 5) *Gestire eventuali agevolazioni contributive*

MISURE DI COMPENSAZIONE PER LE IMPRESE

- Deducibilita' fiscale dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% (per aziende con piu' di 50 addetti) e al 6% (per le altre) dell'importo annuo di TFR conferito alle forme pensionistiche complementari e dell'importo devoluto al fondo di tesoreria
- Esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia del TFR
- Riduzione degli oneri sociali (dal 0,19% della retribuzione per il 2008 fino allo 0,28 dal 2014)